

Evidenziate in rosso le modifiche apportate in applicazione dei nuovi Principi Fondamentali 2009 del CONI

Scritte in grassetto le modifiche proposte dalla Commissione Statuto e Carte Federali

STATUTO F.G.I.

Art. 1 – **Costituzione**

1. La Federazione Ginnastica d'Italia, di seguito denominata F.G.I., decana delle Federazioni Sportive Nazionali, fondata a Venezia il 15-17 marzo 1869 ed eretta ad Ente morale con R.D. 8 settembre 1896 n. CCCLXV, costituita per promuovere l'educazione fisica e per salvaguardare il benessere fisico e sportivo degli italiani e lo sviluppo delle attività ginnastiche dilettantistiche, ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato anche ai sensi del D.lgs. 242/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La F.G.I. è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato C.O.N.I., ai fini sportivi. Essa non persegue fini di lucro ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal D.lgs. 242/1999, e successive modifiche ed integrazioni, dal codice civile e dalla legislazione vigente in materia.
3. La F.G.I. è affiliata agli organismi internazionali competenti: Federazione Internazionale di Ginnastica, di seguito denominata F.I.G., Unione Europea di Ginnastica, di seguito denominata U.E.G., riconosciuti dal Comitato Olimpico Internazionale, di seguito denominato C.I.O., dei quali accetta ed applica statuti e regolamenti.
4. La F.G.I. è, in Italia, l'unica rappresentante delle seguenti discipline sportive dilettantistiche riconosciute dai predetti organismi internazionali – ginnastica artistica maschile (G.A.M.), ginnastica artistica femminile (G.A.F.), ginnastica ritmica (G.R.), ginnastica **per Tutti** (G.p.T), ginnastica aerobica (**AER**), trampolino elastico (T.E.), nonché dell'attività sportiva ginnastica finalizzata alla Salute ed al Fitness (**S.F.**) – con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I., in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dello stesso, della F.I.G. e del C.I.O..
5. L'ordinamento statutario e regolamentare è ispirato al principio democratico e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
6. La F.G.I. aderisce incondizionatamente **alle Norme Sportive Antidoping** del C.O.N.I..

Art. 2 – Durata e sede

1. La F.G.I. ha durata illimitata ed ha sede in Roma.

Art. 3 – Scopo ed attribuzioni

1. La F.G.I. ha lo scopo di:
 - a) disciplinare, promuovere ed attuare programmi per la formazione sportiva e l'aggiornamento tecnico, propagandare e curare tutte le attività ginnastiche dilettantistiche e le forme ad esse correlate;
 - b) sostenere le A.S. affiliate nel perseguimento delle finalità federali, riconoscendone e valorizzandone la funzione sociale;
 - c) recepire ed attuare le misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività ginnastiche, in conformità a quanto stabilito dagli organi competenti;
 - d) curare la preparazione degli atleti e la predisposizione dei mezzi idonei alla partecipazione ai Giochi Olimpici ed alle altre competizioni nazionali ed internazionali;
 - e) coordinare e curare l'organizzazione ed il potenziamento delle attività di cui all'art. 1, comma 4

Art. 4 – Patrimonio ed esercizio finanziario

1. Il patrimonio della F.G.I. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti.
3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare
4. La gestione della F.G.I. è di competenza del Consiglio Direttivo Federale, di seguito denominato C.D.F., ed è disciplinata da apposito regolamento e, comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel relativo bilancio federale ed essere utilizzate per fini istituzionali.
5. I bilanci devono essere inviati alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione e **successivamente ne deve essere assicurata la pubblicità a tutte le società ed associazioni sportive aventi diritto di voto.**

Art. 5 – Soggetti della Federazione

1. La F.G.I. è costituita da società e associazioni sportive dilettantistiche, di seguito denominate A.S. ad essa affiliate, che in Italia praticano le attività ginnastiche dilettantistiche, di cui all'art. 1, che non hanno scopo di lucro, i cui statuti e regolamenti interni **devono essere** ispirati ai principi democratici e di pari opportunità e le cui finalità sono riconducibili alla promozione, allo sviluppo ed al potenziamento delle discipline sportive praticate.
2. L'affiliazione delle A.S. polisportive è effettuata per le sole attività sportive disciplinate dalla F.G.I..
3. Possono, inoltre, far parte della F.G.I., in qualità di aderenti, le organizzazioni sportive degli enti pubblici che esplicano, nel settore della ginnastica, un'attività promozionale e propedeutica
4. Agli aderenti, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni relative agli affiliati con esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea federale nazionale e territoriale.
5. Le A.S. sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del C.O.N.I. o, **se delegato dallo stesso**, da parte del C.D.F.
Gli statuti delle A.S. nonché le loro eventuali modifiche, sono sottoposti all'approvazione del CDF se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI..
6. I Gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e associazioni sportive dilettantistiche, **nel rispetto di quanto al riguardo** previsto dalle apposite convenzioni con il C.O.N.I. e dai regolamenti attuativi.
7. Avverso le deliberazioni della F.G.I. in tema di revoca o diniego all'affiliazione di A.S., è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. **previo parere dell'Alta Corte di Giustizia.**
8. La A.S. che intende scegliere il modello di società disciplinato nei Titoli V e VI del libro quinto del codice civile deve prevedere nel proprio statuto il reinvestimento totale degli eventuali utili e degli avanzi di gestione nell'attività sportiva **detratta la riserva di legge.**
9. L'affiliazione alla F.G.I. **ha durata annuale ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre.**
10. **Le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1 sono affiliate alla FGI a condizione che :**
 - a) **il proprio statuto sia conforme alle previsioni dell'art. 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni, alle deliberazioni del Consiglio Nazionale di cui all'art. 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del CONI e preveda inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FGI;**
 - b) **dispongano di un locale tecnicamente idoneo allo svolgimento della disciplina per la quale si richiede l'affiliazione;**
 - c) **stabiliscano la sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea purchè ai fini del riconoscimento sportivo la sede sportiva sia nel territorio italiano.**

11. La domanda di affiliazione della A.S., inoltrata alla F.G.I., tramite il Comitato o la Delegazione regionale competente per territorio, deve essere redatta sull'apposito modulo federale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti:
 - a) atto costitutivo e statuto sociale;
 - b) attestazione del versamento della quota di affiliazione secondo la normativa federale;
 - c) dichiarazione di disponibilità dell'uso di un locale **tecnicamente** idoneo allo svolgimento della disciplina per la quale si richiede l'affiliazione, **con le modalità di cui al Regolamento Organico**. ~~Regolamento Organico stabilirà i requisiti per l'idoneità del locale in cui svolgere la disciplina sportiva.~~
- ~~11. Ai fini della verifica della permanenza dei suddetti requisiti ogni eventuale variazione dello statuto e degli altri requisiti dovranno essere sottoposti al controllo della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o del C.D.F., se delegato dalla Giunta stessa.~~
12. La domanda di affiliazione alla F.G.I. può essere presentata nel corso dell'anno. Il Comitato o Delegato regionale competente per territorio, ricevuta la domanda e la relativa documentazione, la trasmette alla F.G.I. esprimendo il proprio parere, motivato qualora sia sfavorevole. Il C.D.F., valutata la conformità dei documenti presentati e acquisito il parere dell'organo territoriale, procede, ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettere d) ed e), seconda alinea, all'affiliazione della A.S. richiedente a far data dal giorno di deliberazione da parte del C.D.F. stesso.
13. **Ogni anno** la A.S. procede al rinnovo **dell'affiliazione** versando, secondo le modalità **stabilite nel Regolamento organico**, la quota di riaffiliazione e presentando entro il 31 dicembre dell'anno precedente la documentazione richiesta, comprensiva del tesseramento di un numero minimo di 20 atleti e del tesseramento del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo sociale.
14. La A.S. che non osserva quanto previsto dal precedente comma 13 si colloca automaticamente in posizione di "morosità" per la durata di due mesi. Durante questo periodo la A.S. non può svolgere attività federale, perde il diritto di partecipare alle Assemblee ed il conseguente diritto di voto. La A.S. dichiarata morosa può rinnovare l'affiliazione entro il 28 febbraio corrispondendo la quota di riaffiliazione maggiorata del 50%.

Trascorso inutilmente il periodo di morosità la A.S., a seguito di intimazione del C.D.F., comunicata per iscritto con la concessione di un ulteriore termine non **superiore a giorni 30**, persistendo l'inadempimento, cesserà di appartenere alla Federazione.
15. La A.S., che per cause documentate di forza maggiore, richiede di sospendere temporaneamente la propria attività, è collocata in aspettativa dal C.D.F. per un periodo massimo di un anno sportivo, corrispondente all'anno solare.

Durante tale periodo la A.S. conserva la posizione esistente al momento dell'aspettativa, **non può svolgere attività federale, perde il diritto di partecipare alle Assemblee ed il conseguente diritto di voto.**

16. La A.S. che chiede l'affiliazione si obbliga, anche per i propri tesserati, senza riserva e a tutti gli effetti, ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della F.G.I. nonché ogni altra disposizione degli organi federali.
La A.S. è tenuta a mettere a disposizione della F.G.I. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.
17. La A.S. si impegna, in particolare, a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti, accettando **incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.**

Art. 6 – Discipline sportive associate

1. La F.G.I. può richiedere al C.O.N.I., secondo le vigenti norme in materia, il riconoscimento di "disciplina sportiva associata" per quelle organizzazioni che svolgono una attività sportiva affine alla ginnastica.
La richiesta di riconoscimento è subordinata al rispetto delle procedure deliberate in materia dal C.O.N.I. stesso.
2. Le Discipline Sportive Associate sono regolamentate da propri statuti e non godono dei diritti derivanti alle A.S. affiliate alla F.G.I. dal presente Statuto.

Art. 7 – Cessazione di appartenenza della A.S. alla Federazione

1. La A.S. cessa di far parte della F.G.I. per:
 - a) **scioglimento volontario;**
 - b) **recesso;**
 - c) esclusione:
 - per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale nei termini e con le modalità previsti **dal Regolamento Organico;**
 - per mancata attività sportiva protrattasi per due anni sportivi consecutivi;
 - per revoca dell'affiliazione da parte del C.D.F., nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla;
 - ~~- per mancato tesseramento del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo societario;~~
 - ~~- per mancato tesseramento di almeno venti atleti;~~
 - d) radiazione **irrogata dagli organi di giustizia.**
2. La cessazione di appartenenza alla F.G.I. comporta per la A.S. la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa e l'obbligo di:
 - a) provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto;
 - b) restituire i beni di proprietà della F.G.I. assegnati alla A.S..

Art. 8 – Tesserati

1. La F.G.I. provvede, ~~con modalità stabilite da proprie norme~~

organizzative, al tesseramento delle seguenti persone fisiche:

- a) gli atleti, **i dirigenti e gli altri soci degli affiliati;**
- b) **i dirigenti federali;**
- c) i tecnici;
- d) i giudici, gli ufficiali di gara.

Per tutte le categorie dei sopraelencati tesserati il tesseramento decorre come di seguito specificato:

- a) **per coloro che si tesserano per la prima volta nel periodo 1° settembre – 31 dicembre il tesseramento stesso decorre dalla data di sottoscrizione e pagamento della tessera e sino al 31 dicembre dell'anno successivo se la A.S. è riaffiliata per lo stesso anno.**
- b) **per coloro che si tesserano per la prima volta nel periodo 1° gennaio – 31 agosto il tesseramento stesso decorre dalla data di sottoscrizione e pagamento della tessera e sino al 31 dicembre dell'anno stesso.**

Il rinnovo del tesseramento delle sopracitate categorie di tesserati effettuato dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno, decorre dal 1° gennaio successivo ed ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno.

2. L'Assemblea nazionale, su proposta del C.D.F., può conferire la tessera d'onore alle persone che abbiano reso rilevanti contributi alla causa della ginnastica.
3. Il C.D.F. può conferire la tessera di benemerenzza alla persona che:
 - a) come atleta si sia particolarmente distinto in competizioni olimpiche o internazionali di rilevante importanza;
 - b) come dirigente, tecnico, giudice od altro abbia dedicato a lungo la sua attività alla F.G.I. o contribuito in misura rimarchevole alla realizzazione dei fini statuari.
4. Il tesserato è soggetto all'ordinamento sportivo e deve esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi, le norme, le consuetudini sportive e il codice di comportamento sportivo, deliberato dal CONI.
5. L'atleta:
 - a) è inquadrato presso la A.S. riconosciuta;
 - b) deve praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi della F.G.I., del C.O.N.I., del C.I.O.; deve altresì rispettare le norme e gli indirizzi della F.I.G., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.;
 - c) è tenuto, se selezionato per le rappresentative nazionali, a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della F.G.I. e ad onorare il ruolo rappresentativo a lui conferito.
 - d) le atlete madri possono sospendere l'attività dal secondo mese di gravidanza e fino a sei mesi dopo il parto, conservando in questo periodo il tesseramento e la posizione sportiva alla data della sospensione dell'attività.**
 - e) l'atleta maggiorenne, che ha acquisito una qualifica tecnica, rimane appartenente alla categoria degli atleti per quanto previsto all'art. 14 e può svolgere la funzione di

tecnico in tutte le competizioni nelle quali non gareggia.

6. **I dirigenti federali, i dirigenti societari e gli altri soci degli affiliati, con esclusione dei tecnici, dei giudici e degli ufficiali di gara, sono tesserati tramite la A.S. di appartenenza.**
7. Il tecnico:
 - a) è tesserato direttamente dalla Federazione e inserito nell'elenco degli aspiranti tecnici o nell'albo dei tecnici;
 - b) esercita, nella qualifica attribuitagli dalla F.G.I., la sua attività societaria e/o federale, in osservanza delle norme e degli indirizzi della F.G.I., del C.O.N.I. e del C.I.O., rispettando altresì le norme e gli indirizzi della F.I.G. purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I..
8. Il giudice, l'ufficiale di gara:
 - a) **sono** tesserati direttamente dalla Federazione ed inseriti **rispettivamente** nell'albo dei giudici **ed in quello degli** ufficiali di gara;
 - b) **partecipano** allo svolgimento delle manifestazioni, nella qualifica attribuita dalla F.G.I. e con autonomia operativa per assicurarne la regolarità;
 - c) **svolgono** le **loro** funzioni con lealtà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
9. Il tesserato ha il diritto di partecipare alle attività nel rispetto delle norme federali.
10. E' fatto divieto per tutti i soggetti di cui al comma 1, **prima alinea**, lettere a) e b) **di** tesseramento per più di una Associazione sportiva.
E' fatto divieto per il tecnico di cui al comma 1, **prima alinea**, lettera c) di esercitare nell'anno solare le proprie funzioni per più di una A.S. in competizioni comprese nel calendario federale.
11. L'atleta, titolare di una unica tessera valida per un anno sportivo, può svolgere la propria attività **nelle** discipline di cui all'art. 1, comma 4.
L'età minima per il rilascio della tessera è di tre anni compiuti per attività **ludico-motorie** previste nei programmi federali, mentre per partecipare alla attività agonistica federale occorre aver compiuto otto anni.
12. ~~Il tesseramento ha la validità di un anno con decorrenza dal 1° gennaio.~~
12. Il vincolo del tesseramento scade il 31 dicembre di ogni anno. L'atleta che ha partecipato alle gare previste al 3° livello della tabella di cui all'art. 11 ed inserite nel calendario federale delle discipline olimpiche e della Ginnastica Aerobica è vincolato alla A.S. fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
13. In occasione di manifestazioni promozionali di particolare rilevanza è consentito, su delibera del C.D.F., il rilascio, direttamente dalla Federazione, di tessere a validità temporanea che danno diritto di partecipare a tali manifestazioni senza **attribuzione del** diritto di voto.

14. E' fatto divieto di far parte della F.G.I. per quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti anche in altre Federazioni Sportive Nazionali. **Ai tesserati è fatto divieto di effettuare od accettare scommesse, direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate nell'ambito della FGI.**
I tesserati sono tenuti a rispettare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

Art. 9 – Cessazione di appartenenza del tesserato alla Federazione

1. La persona fisica cessa di appartenere alla F.G.I. per:
- a) dimissioni;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) radiazione;
 - d) perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - e) cessazione della A.S. di appartenenza.

Art. 10 – Organi ed organismi nazionali della F.G.I.

La struttura federale è composta da:

1. Organi centrali:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Consiglio Direttivo Federale;
 - c) il Presidente della Federazione;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Organi territoriali:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Consiglio Regionale;
 - c) il Presidente del Comitato Regionale;
 - d) il Delegato Regionale;
 - e) l'Assemblea Provinciale;
 - f) il Consiglio Provinciale;
 - g) il Presidente del Comitato Provinciale;
 - h) il Delegato Provinciale.
3. Organi di giustizia:
 - ~~a) il Giudice disciplinare sportivo;~~
 - a) il Procuratore federale ed i sostituti Procuratori;**
 - b) la Commissione di giustizia di primo grado;**
 - c) la Commissione di giustizia di secondo grado.**
4. Organismi:

La Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali.
5. I componenti degli organi della F.G.I., ad eccezione dell'Assemblea Nazionale, restano in carica quattro anni, corrispondenti al ciclo olimpico e sono rieleggibili per più mandati **salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.**
I componenti degli organi centrali eletti e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in alcuna Assemblea una A.S. né direttamente né per delega.

Chi ha ricoperto la carica di Presidente della Federazione per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che nella elezione successiva ai due o più mandati consecutivi raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.

Nel caso si abbia, nella elezione per il Presidente federale successiva ai due o più mandati consecutivi, una maggioranza inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, **ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti.**

In caso diverso si dovrà celebrare una nuova Assemblea alla quale il Presidente uscente non potrà candidarsi.

E', comunque, consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

Le funzioni dei componenti degli organi sono esercitate a titolo gratuito, salve le indennità previste per il Presidente federale, per i componenti del C.D.F. e del Collegio dei Revisori dei conti, e salvo il rimborso delle spese.

Art. 11 – Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della F.G.I., ed è composta dagli aventi diritto a voto. Come tale esamina e delibera su tutte le attività relative alla vita federale indicando, ove necessario, i mezzi e gli strumenti, anche normativi, per il raggiungimento dei fini statutari.
2. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto:
 - a) i Presidenti onorari della F.G.I.;
 - b) il Presidente della F.G.I.;
 - c) i componenti del C.D.F.;
 - d) i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
 - e) componenti degli organi di giustizia;
 - f) i tesserati che ricoprono cariche elettive negli organismi internazionali ai quali la F.G.I. risulta affiliata;
 - g) i Presidenti dei Comitati regionali **e provinciali, partecipanti nella loro specifica funzione**, ed i Delegati regionali;
 - h) i rappresentanti delle A.S. affiliate che non hanno maturato il diritto di voto.
3. Partecipa all'Assemblea con diritto di voto, nella quantità riportata dalla tabella, la A.S. che al momento dello svolgimento sia affiliata da almeno dodici mesi e che abbia svolto attività sportiva ginnastica stabilita dai programmi federali e/o attività agonistica

stabilita nel calendario federale in una o più discipline sportive di cui all'art. 1, comma 4 ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipi all'attività sportiva ufficiale della FGI.

Alla A.S. che ha svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ginnastica stabilita dai programmi federali è riconosciuto il voto di base (1° livello della tabella).

Alla A.S. che ha svolto, in una o più discipline sportive, attività agonistica stabilita nel calendario federale, approvato con deliberazione del C.D.F. ed emanato prima dell'inizio di ogni anno sportivo, sono attribuiti i voti plurimi (2° e 3° livello della tabella).

Discipline sportive	Attività sportiva prevista nei programmi federali					
	ARTISTICA MASCHILE	ARTISTICA FEMMINILE	RITMICA	GINNASTICA GENERALE	AEROBICA	TRAMPOLINO
2° livello voti plurimi						
Voti 1	Regionale	Regionale	Regionale	Regionale	Regionale	Regionale
Voti 2	Interregionale e Nazionale	Interregionale e Nazionale	Interregionale e Nazionale	Interregionale, Nazionale e Internazionale	Interregionale e Nazionale	Interregionale e Nazionale
3° livello voti plurimi						
Voti 4	Interregionale	Interregionale	Interregionale		Assoluti ed Internazionale	Assoluti ed Internazionale
Voti 6	Nazionale Internazionale Universiadi Giochi del Mediterraneo Campionati Europei Junior	Nazionale Internazionale Universiadi Giochi del Mediterraneo Campionati Europei Junior	Nazionale Internazionale Universiadi Campionati Europei Junior		Coppa del Mondo Camp. Mondiali Camp. Europei Junior e Senior	Coppa del Mondo Camp. Mondiali Camp. Europei Junior e Senior
Voti 8	Coppa del Mondo Camp. Mondiali Camp. Europei Senior	Coppa del Mondo Camp. Mondiali Camp. Europei Senior	Coppa del Mondo Camp. Mondiali Camp. Europei Senior			
Voti 9	Giochi Olimpici	Giochi Olimpici	Giochi Olimpici			Giochi Olimpici

Il voto di base ed i voti plurimi sono cumulabili. Non sono cumulabili i voti acquisiti in una stessa disciplina ed alla A.S. spettano i voti del maggior livello raggiunto. I voti acquisiti in diverse discipline sono cumulabili, **purché conseguiti con atleti diversi. Sono cumulabili i voti conseguiti nelle gare di squadra con atleti della stessa A.S. che abbiano gareggiato in altre discipline.**

Nel caso in cui una A.S. svolga esclusivamente attività agonistica di 2° e/o 3° livello, dei voti plurimi assegnati un voto viene considerato quale voto di base.

Ai fini dell'assegnazione dei voti va considerata l'attività sportiva ed agonistica dell'ultimo anno solare precedente l'Assemblea.

4. I voti acquisiti dall'atleta concesso in prestito nelle gare di squadra sono attribuiti alla A.S. che lo ha in prestito.
Per tutta la rimanente attività agonistica i voti sono attribuiti alla società di appartenenza.
5. **Contro l'errata o omessa attribuzione dei voti è ammesso ricorso al C.D.F. entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto di voto. Il C.D.F. decide in via definitiva ed inoppugnabile.**
6. **L'Assemblea Nazionale è composta dai legali rappresentanti**

delle A.S. aventi diritto di voto, o dai loro delegati purchè dirigenti in carica.

Ogni Presidente di società, o il suo delegato, può rappresentare oltre la propria, tramite delega anche un'altra società, appartenente alla medesima regione, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 società votanti, due società fino a 200 società votanti, tre società fino a 500 società votanti quattro società fino a 1000 società votanti e cinque società **oltre le 1000** società votanti.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e contenere il nome del rappresentante.

E' preclusa la partecipazione alle Assemblee federali a tutte le A.S. che non siano in regola con le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e a tutti coloro ai quali sia stato irrogato un provvedimento cautelare di sospensione o una sanzione disciplinare di squalifica o inibitoria in corso di esecuzione.

Partecipano inoltre all'Assemblea, con diritto di voto singolo:

- a) gli 84 rappresentanti degli atleti maggiorenni **regolarmente** tesserati **ed in attività**, o relativi sostituti, eletti in numero di uno per ogni singola regione e i rimanenti in proporzione al numero degli atleti maggiorenni tesserati nella regione stessa, in numero unitario o multiplo di uno, con assegnazione di una ulteriore unità per i resti maggiori, fino alla concorrenza di 84 rappresentanti totali o loro sostituti;
- b) **gli 84** rappresentanti dei tecnici **regolarmente** tesserati **ed in attività perché** inseriti nell'albo dei tecnici o relativi sostituti eletti in numero di uno per ogni singola regione ed i rimanenti in proporzione al numero dei tecnici tesserati appartenenti alla regione stessa, inseriti nell'albo dei tecnici, in numero unitario o multiplo di uno, con assegnazione di una ulteriore unità per i resti maggiori, fino alla concorrenza di **84** rappresentanti totali o loro sostituti.

7. L'Assemblea è **indetta** in via ordinaria dal C.D.F., **e convocata** con atto formale adottato dal Presidente, entro il 30 aprile del terzo anno del quadriennio olimpico:

- a) discute sulla relazione relativa alla gestione federale;
- b) fissa le direttive generali dell'attività federale;
- c) conferisce le tessere d'onore;
- d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Nell'anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, viene **indetta** in via ordinaria dal C.D.F., **e convocata** con atto formale adottato dal Presidente, l'Assemblea elettiva.

Essa procede all'elezione:

- a) del Presidente della F.G.I.;
- b) dei componenti del C.D.F.;
- c) del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti;

d) dei componenti della Commissione di giustizia di secondo grado.

Nomina i Presidenti onorari.

L'Assemblea elettiva provvede alla approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Direttivo che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

8. **L'avviso di convocazione deve essere inoltrato agli aventi diritto a voto almeno trenta giorni ed in caso di assemblea elettiva almeno quaranta giorni, prima della data della riunione mediante lettera raccomandata o fax o posta elettronica da inviarsi al domicilio, al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica degli aventi diritto, notificati alla Federazione.**

Esso deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'elenco delle A.S. con diritto di voto, i voti a ciascuna di esse assegnati e l'elenco dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto di voto.

~~Per l'Assemblea con elezione delle cariche federali la convocazione deve essere inoltrata agli aventi diritto almeno quaranta giorni prima della data della riunione.~~

9. L'Assemblea è aperta ufficialmente dal Presidente della F.G.I. o, in sua assenza, dal vicepresidente vicario, che informa la stessa, su indicazione della Commissione verifica poteri, sul numero degli aventi diritto a voto presenti e rappresentati ed il numero dei voti complessivamente esprimibili.

Successivamente invita l'Assemblea ad eleggere il proprio Presidente, che può essere anche scelto al di fuori dei suoi componenti, un vicepresidente e tre scrutatori. Essi assumono tutti i poteri assembleari fino al termine dei lavori.

10. **L'Assemblea, salvo i casi previsti dal presente Statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti gli aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà di tutti i voti.**

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto e dei voti rappresentati.

Per le sole assemblee elettive è richiesta in seconda convocazione la presenza di almeno il 33% degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno il 33% di tutti i voti.

11. Le deliberazioni assunte in sede assembleare sono vincolanti per le A.S. e per i tesserati e possono essere modificate soltanto nel corso di altra Assemblea.

Art. 12 – Votazioni nelle Assemblee

1. Le votazioni, nelle Assemblee ordinaria e straordinaria, avvengono:
- a) per alzata di mano e controprova;
 - b) per appello nominale;

- c) per mezzo di strumenti elettronici;
- d) per scrutinio segreto, se richiesto da almeno il 20% degli aventi diritto di voto.

E' ammessa la votazione per acclamazione solo per il conferimento della tessera d'onore, per la nomina dei Presidenti onorari, nonché per l'elezione degli scrutatori, del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea.

La votazione per acclamazione richiede l'unanimità.

2. Le elezioni alle cariche federali avvengono mediante votazione a **scrutinio segreto**, ~~in cabina~~. Tale votazione deve effettuarsi disgiuntamente dalle altre per quanto riguarda il Presidente della F.G.I. ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
3. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria sia straordinaria, delibera validamente a maggioranza di voti, salvo i casi previsti dal presente Statuto.

Art. 13 – Assemblea Nazionale straordinaria

1. L'Assemblea Nazionale si riunisce in seduta straordinaria per:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare sulle materie sottoposte al suo esame dal C.D.F.;
 - c) procedere alle elezioni previste dallo Statuto;
 - d) disporre lo scioglimento della F.G.I.;
 - e) nominare i liquidatori e fissarne i poteri;
 - f) approvare a norma dell'art. 15, comma 8, lett. c), il bilancio di esercizio annuale nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti o nel caso di mancata approvazione del bilancio stesso da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.. In questo caso l'assemblea **è composta dai soli rappresentanti delle A.S. affiliate con esclusione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici. e degli atleti di cui ai punti a) e b) dello stesso art. 11 comma 5 secondo periodo.**

L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata dalla metà più una delle A.S. aventi diritto di voto che detengono almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale, a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del C.D.F. o a seguito di richiesta motivata della metà più uno degli **atleti o dei tecnici maggiorenni**, aventi diritto di voto per la nomina dei rappresentanti di cui all'art. 11, comma 6, lettere a) e b).

2. Essa è **indetta** dal C.D.F., **e convocata** con atto formale del Presidente della F.G.I. o di altri come statutariamente determinato, e celebrata nel termine improrogabile di novanta giorni dalla richiesta di convocazione o dal momento in cui si sono realizzate le condizioni per procedere alle elezioni prescritte dallo Statuto, ed effettuata con le modalità previste per l'Assemblea ordinaria.
- ~~3. L'Assemblea, per le deliberazioni di cui alla lettera b) del comma 1, è validamente costituita nel rispetto delle norme di cui all'art. 11, comma 9 primo e secondo alinea.
Per procedere alle elezioni previste dallo Statuto, valgono i quorum previsti dall'art. 11, comma 9.~~

~~4. Il diritto di voto è attribuito e regolato dalle norme di cui all'art. 11, per la parte applicabile.~~

Art. 14 – Elezioni dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici

1. Presso ogni Comitato Regionale o Delegazione Regionale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, sono indette le elezioni dei rappresentanti nazionali degli atleti maggiorenni tesserati e loro sostituti e dei rappresentanti nazionali dei tecnici tesserati e loro sostituti in applicazione del comma **6** dell'art. 11.
2. Le elezioni dei rappresentanti degli atleti maggiorenni tesserati e loro sostituti e dei rappresentanti dei tecnici e loro sostituti si terranno in uno stesso giorno presso le sedi dei Comitati e Delegazioni Regionali.
3. La convocazione degli atleti e dei tecnici sarà fatta mediante avviso pubblicato sulla Rivista federale, **o sul** sito Internet ed affisso nelle sedi dei Comitati e Delegazioni Regionali almeno trenta giorni prima della data stabilita.
4. Le urne dovranno rimanere aperte **almeno** per **sei** ore. ~~Non sono ammesse deleghe.~~
5. Gli atleti tesserati in attività, maggiorenni alla data di celebrazione delle elezioni ed i tecnici tesserati inseriti nell'albo dei tecnici hanno diritto a un voto singolo a persona che esprimeranno nelle elezioni che si terranno presso il Comitato o Delegazione regionale di appartenenza della società in cui si sono tesserati gli atleti, e di residenza per i tecnici.
6. **Al fine di comporre le liste per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, la candidatura deve risultare pervenuta alla Federazione, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea indetta per l'elezione degli organi federali.**
7. **L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o dei rappresentanti.**
Ogni atleta tesserato in attività, maggiorenne alla data di celebrazione dell'elezione, oltre al proprio voto, può essere in possesso di altre due deleghe di atleti maggiorenni tesserati nella stessa A.S..
Ogni tecnico tesserato, inserito nell'albo dei tecnici, oltre al proprio voto, può essere in possesso di due deleghe di altri tecnici residenti nella stessa Regione.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo federale

1. Il C.D.F. è l'organo di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa, organizzativa, tecnica e gestionale della F.G.I..
2. Il C.D.F. è composto:
 - a) dal Presidente della F.G.I. che lo presiede;

- b) da tredici consiglieri di cui:
 - nove **eletti** in rappresentanza delle A.S. affiliate;
 - uno **eletto** nella categoria degli atleti;
 - una **eletta** nella categoria delle atlete;
 - due **eletti** nella categoria dei tecnici.

~~3. Partecipano, altresì, alle riunioni del C.D.F. senza diritto di voto:~~

- ~~a) il Presidente italiano F.I.G.;~~
- ~~b) il Presidente italiano U.E.G..~~

Assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

3. I componenti del C.D.F. sono eletti:

- a) il Presidente, da tutti i rappresentanti delle A.S. affiliate di cui all'art. 11 comma **3**, e dai rappresentanti degli atleti **maggioresenni** e dei tecnici **eletti**;
- b) i nove componenti ~~scelti tra i tesserati~~, in rappresentanza delle A.S. affiliate, dai Presidenti delle A.S. affiliate di cui all'art. 11 comma **3**;
- c) **i due componenti degli atleti e delle atlete, dai rappresentanti degli atleti** ~~maggioresenni eletti~~;
- d) ~~il componente scelto nella categoria delle atlete, dai rappresentanti degli atleti~~ **maggioresenni eletti**;
- e) i due componenti ~~scelti nella categoria~~ dei tecnici dai rappresentanti dei tecnici **eletti**.

4. Per concorrere alla elezione nel C.D.F. occorre:

- a) per i nove componenti ~~scelti tra i tesserati~~ in rappresentanza delle A.S. affiliate:
 - possedere i requisiti generali di cui all'art. **24**, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità e ~~incompatibilità di cui all'art. 24~~; **previste dallo stesso articolo**;
 - depositare presso la Federazione, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento **dell'Assemblea Nazionale**, apposita dichiarazione di candidatura singola;
- b) per i due atleti:
 - possedere i requisiti generali di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. **24** e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità e ~~incompatibilità di cui all'art. 24~~; **previste dallo stesso articolo**;
 - essere in attività ovvero se non più in attività essere stato tesserato in qualità di atleta alla F.G.I. per almeno due anni nell'ultimo decennio;
 - **aver preso parte nell'ultimo decennio a competizioni previste nel 3° livello della tabella di cui all'art. 11, comma 3**;
 - depositare presso la Federazione, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, apposita dichiarazione di candidatura **singola**;
- c) per i due tecnici:
 - possedere i requisiti generali di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. **24** e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità e ~~incompatibilità di cui all'art. 24~~; **previste dallo stesso articolo**;

- essere in attività, iscritti nella raccolta nominativa ufficiale dei quadri tecnici, ovvero, se non più in attività, essere stati tesserati in qualità di tecnico per almeno due anni nell'ultimo decennio;
- depositare presso la Federazione, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, apposita dichiarazione di candidatura **singola**.

Contro la presentazione e l'esclusione delle candidature è ammesso ricorso al C.D.F. entro tre giorni dalla comunicazione dell'esclusione della candidatura. La decisione del C.D.F. è inoppugnabile.

Si possono esprimere un numero massimo di singole preferenze pari al numero degli eleggibili.

Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima Assemblea.

5. In sede di Assemblea Nazionale risultano eletti nel C.D.F. i candidati che hanno raggiunto nelle rispettive categorie il maggior numero di voti. In caso di parità precede:
 - a) per i nove componenti ~~scelti fra i tesserati~~, in rappresentanza delle A.S. affiliate, chi ha maggiore anzianità di cariche federali nazionali. In caso di ulteriore parità precede il più anziano di età;
 - b) per i **rappresentanti degli atleti**, il candidato più anziano di età;
 - c) per i **rappresentanti dei tecnici**, chi è in attività con maggior anzianità di iscrizione nella raccolta nominativa dei quadri tecnici. Nel caso di ulteriore parità, o nel caso che tra i pari voti non ci siano tecnici/tecniche in attività, precede il più anziano di età.

Per una maggiore rappresentatività sul territorio nazionale non possono far parte del C.D.F. più di un componente tesserato della stessa regione per ogni categoria ad esclusione del Presidente.

Per gli atleti/e la categoria si intende unica.

Qualora gli eletti siano più di uno saranno esclusi coloro che hanno ottenuto nelle rispettive categorie minor numero di voti.

Gli atleti ed i tecnici eletti componenti del C.D.F. sono deputati per eleggere i rappresentanti degli atleti e dei tecnici nel Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

6. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo dei componenti del C.D.F. in numero inferiore alla metà più uno, si procede alla integrazione chiamando a farne parte il primo – ed i successivi – dei non eletti, in ordine di graduatoria, con il rispetto della rappresentatività regionale di cui al precedente comma **5**, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto della rispettiva graduatoria. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi si procederà alla copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità del C.D.F., potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla F.G.I. dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la

regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata una Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

In caso di dimissioni contemporanee, **in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni**, della metà più uno dei componenti originariamente eletti vi è la decadenza del C.D.F. e del Presidente al quale spetta l'ordinaria amministrazione e la convocazione, entro 30 giorni dall'evento, dell'Assemblea Nazionale straordinaria da effettuarsi nei successivi sessanta giorni.

~~In caso di dimissioni, o vacanze per qualsiasi motivo non contemporanee determinatesi nell'arco del quadriennio della metà più uno dei componenti originariamente eletti, il C.D.F. decade. Il Presidente rimane in carica, assume l'ordinaria amministrazione e convoca, entro trenta giorni dall'evento, l'Assemblea Nazionale straordinaria per l'elezione del solo C.D.F., da effettuarsi nei successivi sessanta giorni.~~

Nei suddetti casi di nuove elezioni vengono riconvocati gli atleti ed i tecnici per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 11, comma 6, lettere a) e b).

Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono da considerarsi irrevocabili.

La decadenza del C.D.F. e del Presidente non si estende né al Collegio dei Revisori dei conti né agli organi di giustizia, che comunque restano in carica sino alla conclusione del quadriennio olimpico.

Il consigliere federale che risulta assente, senza valida giustificazione, per tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

7. Il C.D.F. deve riunirsi almeno sei volte all'anno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente e comunque quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

Il C.D.F. decide a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di oltre la metà dei suoi componenti.

8. Il C.D.F.:

- a) dirige ed amministra l'attività federale, determinandone i programmi anche in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale, e curandone l'attuazione;
- b) elegge fra i suoi componenti, nella sua prima riunione, due vicepresidenti, di cui uno con funzioni di vicario;
- c) approva, annualmente :
 - i bilanci programmatico e di esercizio entro i termini stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI;
 - le variazioni in corso di esercizio.

Essi devono essere sottoposti alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la prescritta approvazione. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. del bilancio di esercizio, dovrà essere convocata l'Assemblea per

- deliberare sull'approvazione dello stesso;
- d) delibera, se delegato dal C.O.N.I., in ordine ai provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi delle A.S. e di esclusione ai sensi del precedente art. 7, comma 1, lettera c);
- e) emana:
- i regolamenti federali.
- Di essi i Regolamenti attuativi dello Statuto contenenti norme di carattere pubblicistico **ed** il Regolamento di Giustizia e Disciplina ~~ed il Regolamento di Lotta al Doping~~, devono essere sottoposti all'approvazione del C.O.N.I.;
- le modalità di attuazione in materia di affiliazione, tesseramento e cancellazione delle A.S.;
- f) determina i criteri per l'assegnazione dei contributi alle A.S. affiliate;
- g) nomina:
- il Procuratore federale ed i sostituti procuratori;
 - il Presidente ed i componenti della Commissione di giustizia di primo grado;
 - i componenti della Commissione verifica poteri in occasione delle Assemblee, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive;
 - il/i direttori tecnici ed i collaboratori;
 - i componenti delle commissioni federali, di cui possono far parte esperti anche non tesserati;
 - i Delegati Regionali e Provinciali laddove non siano stati istituiti i Comitati Regionale e Provinciale, provvedendo, se necessario, alla loro revoca;
 - il Revisore dei conti presso i Comitati Regionali nel caso di attribuzione agli stessi di autonomia **amministrativo contabile**;
 - il capo delegazione per le manifestazioni nazionali ed internazionali; ~~ed i giudici per quest'ultime~~;
 - **i giudici per i Campionati Europei, Mondiali, Olimpiadi**;
 - esperti, anche non tesserati, per incarichi professionali o di consulenza, determinandone i contenuti e la durata e fissando l'entità dei compensi;
- h) provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte dei Consigli territoriali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, a nominare un commissario il quale, entro sessanta giorni dalla nomina, indice l'Assemblea elettiva da tenersi nei successivi trenta giorni per la ricostituzione degli organi sciolti. Nel caso in cui il suddetto termine risulti insufficiente il C.D.F. può rinnovare il mandato al Commissario per un ulteriore periodo di pari durata;
- i) segue, stimola ed agevola l'attività degli organi territoriali ed esercita il controllo di legittimità sulla elezione dei componenti degli stessi;
- l) stabilisce la data, la sede e gli argomenti da porre all'ordine del giorno della Assemblea Nazionale Ordinaria e di quella Straordinaria;

- m) **decide sui ricorsi:**
- **contro l'errata o omessa attribuzione dei voti;**
 - **contro la presentazione e l'esclusione delle candidature.**
- n) propone:
- all'Assemblea Nazionale la nomina a Presidente onorario F.G.I. del Presidente uscente;
 - le candidature dei rappresentanti federali in seno agli organismi internazionali ai quali è affiliata la F.G.I.;
- o) ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente nei casi di necessità e urgenza, di cui all'art. 16, comma 1, lettera c);
- p) delibera in materia di indulto e amnistia, prefissandone i limiti;
- q) dispone la pubblicazione della rivista ufficiale della F.G.I.;
- r) decide su ogni questione relativa alla attività federale, non riservata agli organi di controllo e a quelli di giustizia.

Art. 16 – Il Presidente della F.G.I.

1. Il Presidente della F.G.I.:
 - a) ha la rappresentanza legale della F.G.I.;
 - b) convoca e presiede le riunioni del C.D.F. e garantisce l'attuazione delle deliberazioni;
 - c) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del C.D.F. con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;
 - d) delibera i provvedimenti di grazia, purché sia stata scontata almeno la metà della pena.
Se la grazia è riferita ad una sentenza di radiazione, occorre siano trascorsi almeno cinque anni dalla data d'adozione della sanzione definitiva;
 - e) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Presidente della F.G.I. è eletto dall'Assemblea Nazionale con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio.
3. Per concorrere alla elezione a Presidente, occorre possedere i requisiti generali di cui all'art. **24**, non essere incorsi in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità ~~e di incompatibilità di cui all'art. 24~~ **previste dallo stesso articolo** e presentare la propria candidatura con la procedura e nel termine di cui all'art. 15, comma 4, lettera a).
4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vicepresidente vicario.
In caso di impedimento non temporaneo del Presidente, l'intero C.D.F. decade. Il vicepresidente vicario assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine prorogabile di trenta giorni dall'evento, della prescritta Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi sessanta giorni, per provvedere alla elezione del Presidente e dei tredici membri del C.D.F.
Qualora l'impedimento definitivo del Presidente sia susseguente

a quello temporaneo, il vicepresidente vicario prosegue nella reggenza provvisoria e provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria da effettuarsi nei termini stabiliti per le elezioni su indicate.

5. In caso di dimissioni del Presidente si avrà la decadenza immediata del Presidente e del C.D.F. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice presidente.
6. Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori assembleari e del C.D.F. tesserati od altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo loro anche la possibilità di intervento

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei conti

1. **Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da tre supplenti.**

~~Ulteriori due membri effettivi ed un supplente sono nominati dal C.O.N.I. e dovranno essere scelti tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri commercialisti o nel registro dei Revisori contabili.~~

Il Presidente, due **componenti** effettivi e due supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale; **due componenti effettivi ed un supplente sono nominati dal CONI.**

2. **Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili.**

~~Per concorrere alla elezione si procede, per analogia, secondo quanto previsto all'art. 15, comma 5. La candidatura per la carica a Presidente è disgiunta da quella per i componenti del Collegio e l'elezione è effettuata, per analogia, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2.~~

3. I due candidati che, in ordine di graduatoria ottengono il maggior numero di voti, assumono la carica di Revisore effettivo; il terzo ed il quarto quella di Revisore supplente.

In caso di parità di voti precede il più anziano di età.

4. **Per la sostituzione e la decadenza si rinvia alle norme del Codice Civile.**

~~In caso di rinuncia, di decadenza o impedimento non temporaneo di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale~~

~~deve provvedere alla elezione dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati decadono insieme con quelli in carica.~~

~~In caso di sostituzione del Presidente, il Revisore più anziano di età assume la presidenza sino all'Assemblea successiva che procede all'elezione del nuovo Presidente.~~

~~Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro sessanta giorni dall'evento e deve essere effettuata al massimo entro i successivi trenta, perché provveda all'integrazione, mediante votazione, del Collegio medesimo.~~

5. Il Collegio dei Revisori dei conti

- a) controlla la gestione amministrativa di tutti gli organi della FGI;
- b) accerta la regolare tenuta della contabilità della FGI;
- c) verifica, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redige una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso;
- e) vigila sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

~~deve controllare l'amministrazione della F.G.I., e quella degli organi territoriali, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, esercitare il controllo contabile ed accertare la regolare tenuta della contabilità federale, verificare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del codice civile, in quanto applicabile, per la valutazione del patrimonio federale.~~

~~Il Collegio deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.~~

I membri effettivi del Collegio devono essere obbligatoriamente invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige un verbale delle riunioni sottoscritto dagli intervenuti.

I Revisori effettivi possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della FGI..

Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico di organi della FGI o di suoi singoli componenti devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Degli accertamenti eseguiti il Collegio deve redigere relativo

~~verbale nel registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.~~

~~Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio annuale a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.~~

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

~~7. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa alle Assemblee federali o, durante un esercizio annuale, non partecipa a due riunioni consecutive del C.D.F. decade dall'ufficio.~~

~~Il Collegio deve convocare sia l'Assemblea Nazionale Ordinaria sia quella Straordinaria ed eseguire le prescrizioni statutarie in merito qualora non provvedano il C.D.F. ed il Presidente.~~

~~8. Il Collegio appronta le relazioni sul bilancio programmatico, sulle variazioni in corso di esercizio e sul bilancio di esercizio.~~

Art. 18 – Principi generali di giustizia

1. I **componenti degli organi di giustizia** devono essere terzi ed imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità **ed in possesso della laurea in giurisprudenza.**

Il loro mandato è quadriennale in coincidenza del quadriennio olimpico ed è rinnovabile. ~~per non più di due volte.~~ **Per i soli componenti della Commissione di giustizia di secondo grado il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.**

~~I giudici sportivi~~ Svolgono la loro funzione in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.

Il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere garantiti con la istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

La giustizia della F.G.I. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia e Disciplina adeguato ai principi di giustizia emanati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ~~e per quanto non espressamente previsto ai principi del diritto processuale penale.~~

Devono essere garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione, l'astensione del giudice, la possibilità di revisione del giudizio ed il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari. Devono, altresì, essere disciplinate le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre e deve essere sancita la **immediata** esecutorietà tra le parti delle decisioni di primo grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.

2. **Il provvedimento di** sospensione cautelare, la cui durata non può superare i 60 giorni, può essere assunto nel corso del procedimento dal giudice investito solo a seguito di richiesta del Procuratore federale **come disciplinato nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.** ~~Deve contenere la motivazione, la fissazione della data di scadenza della misura adottata, la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'indagato, pena la nullità del procedimento medesimo.~~

3. Al fine di garantire la celerità dell'azione giudiziaria, la durata delle indagini del Procuratore federale, i procedimenti di primo grado e

quelli di secondo grado devono **concludersi** nel termine di novanta giorni rispettivamente dall'inizio delle indagini, **dalla richiesta** di rinvio a giudizio e dall'avviso dei motivi dell'impugnazione.

4. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
5. **In materia di doping, i procedimenti e le competenze sono stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI ed alle quali si rinvia.**
6. **La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia e Disciplina, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.**

Art. 19 – Giudice disciplinare sportivo

ELIMINATO

Art. 19 – Commissione di giustizia di primo grado Commissione di giustizia di secondo grado

1. ~~Gli Organi di giustizia della F.G.I. sono, nella rispettiva sfera di competenza:~~
La Commissione di giustizia di primo grado decide in primo grado su tutte le infrazioni disciplinari. ~~escluse dalla competenza del Giudice disciplinare sportivo e in via definitiva sui ricorsi contro le decisioni di quest'ultimo.~~
La Commissione di giustizia di secondo grado esamina e giudica, in via definitiva, sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Commissione di giustizia di primo grado.
2. **Composizione delle Commissioni:**
 - a) la Commissione di giustizia di primo grado è composta dal Presidente, da due membri effettivi e da uno supplente;
 - b) la Commissione di giustizia di secondo grado è composta dal Presidente, da due membri effettivi e da uno supplente.
3. **Nomina ed elezioni:**
 - a) il Presidente ed i componenti della Commissione di giustizia di primo grado sono nominati dal C.D.F. nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea nazionale al cui Ordine del giorno sono previste le elezioni degli Organi nazionali;
 - b) i componenti della Commissione di giustizia di secondo grado sono eletti dall'Assemblea nazionale.
4. Per concorrere alla carica di componente della Commissione di giustizia di secondo grado è obbligatorio presentare la candidatura. I primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ordine di graduatoria assumono la carica di membro effettivo mentre il quarto quella di membro supplente.

Il deposito di apposita dichiarazione di candidatura singola deve essere effettuato presso la Federazione almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale.

5. La Commissione di giustizia di secondo grado elegge, nel proprio seno, il Presidente in occasione della sua prima riunione, da effettuarsi, comunque, non oltre trenta giorni dalla elezione.
6. ~~In materia di doping esperiti i gradi di giustizia federale è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza istituito dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.. Ferma restando la competenza del TAS a norma del Codice WADA, in materia di doping i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro novanta giorni dal deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I..~~

Art. 20 – Il Procuratore federale

1. Le funzioni di inquirente e requirente davanti agli organi di giustizia sportiva sono attribuite al Procuratore federale.
2. Il Procuratore federale si avvale di un ufficio composto dallo stesso, da tre sostituti **nominati dal C.D.F.** e dai collaboratori.
3. Le normative relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni ed ai procedimenti disciplinari sono stabilite dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Art. 21 – Clausola compromissoria

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Gli affiliati e i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. ~~Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di giustizia.~~
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione
4. ~~Le controversie che contrappongono la F.G.I. a soggetti affiliati e a tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia~~

~~federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e quelle relative al doping.~~

~~5. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.~~

~~6. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.~~

~~Il procedimento è disciplinato dal regolamento di conciliazione ed arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I..~~

~~7. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della Federazione.~~

Art. 22 – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

1. Le controversie che contrappongono la FGI a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, ad eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione.

3. Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Art. 23 - Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.

In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Commissione di Giustizia di secondo grado.

Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha

potuto o voluto sottoscriverlo.

Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso la Segreteria Federale che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

Art. 24 – Requisiti - Eleggibilità

1. Per l'eleggibilità alle cariche federali, e fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal presente Statuto, è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere compiuto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

I candidati alle cariche federali devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

Sono esclusi dall'obbligo del tesseramento i componenti del Collegio dei Revisori dei conti e degli organi di giustizia.

2. È ineleggibile alle cariche federali:

- chi abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- colui che ha come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.G.I.;
- chi abbia in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

Art. 25 – Ineleggibilità, eleggibilità e Incompatibilità

~~2. È ineleggibile:~~

- ~~a) per il Collegio dei Revisori dei conti il soggetto non iscritto nel registro dei Revisori contabili o nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri commercialisti. Decade dall'ufficio il componente in caso di cancellazione o sospensione di cui all'art. 2399 del codice civile;~~
- ~~b) per gli organi di giustizia il soggetto privo della laurea in giurisprudenza.~~

~~3. È eleggibile:~~

- ~~a) l'atleta che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 15;~~

- ~~comma 5, lettera b);~~
~~b) il tecnico che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 15,~~
~~comma 5, lettera c).~~

La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale e territoriale **nell'ambito della F.G.I. nella stessa Federazione** ed in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

La carica di Presidente **federale**, di componente del Collegio dei Revisori dei conti e degli organi di giustizia è incompatibile, nell'ambito della F.G.I., con qualunque altra carica federale, nazionale, territoriale e sociale.

La carica di componente degli organi territoriali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale e territoriale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I. .

I tecnici eletti nel C.D. F., durante il compimento del loro mandato, non possono svolgere incarichi federali remunerati.

Il tesserato come Presidente o dirigente di A.S. ~~o atleta~~ non può essere iscritto nella raccolta nominativa ufficiale dei quadri tecnici o appartenere all'ordinamento del corpo giudicante.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. **Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prender parte alle une o agli altri.**

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 26 – Segreteria federale

1. Il Segretario generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria federale.
Il personale addetto agli stessi uffici dipende gerarchicamente dal Segretario, che assume le responsabilità del funzionamento e dell'efficienza della Segreteria federale.
2. Il Segretario provvede a dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi nazionali.
3. Il Segretario della Federazione è, di diritto, Segretario delle Assemblee nazionali e del Consiglio direttivo federale e redige i verbali delle riunioni degli Organi predetti.
4. Il Segretario della Federazione non può ricoprire altre cariche nell'ambito federale nazionale.

Art. 27 – Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali

1. I Presidenti dei Comitati Regionali, riuniti su convocazione del Presidente della F.G.I., costituiscono la "Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali".

2. La Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali ha compiti e funzioni propositive in merito all'organizzazione, al funzionamento ed alla gestione della Federazione, con particolare riguardo alle attività regionali.
3. La Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali può altresì essere convocata dal Presidente della F.G.I. su richiesta di almeno la metà dei Presidenti dei Comitati Regionali, previa comunicazione degli argomenti che si richiede di discutere.

Art. 28 – Organi territoriali della F.G.I.

1. Nelle regioni che hanno almeno dodici A.S. affiliate con diritto di voto è istituito il Comitato Regionale.
2. Il Comitato Regionale è costituito dai seguenti organi:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Consiglio Regionale;
 - c) il Presidente del Comitato Regionale.

Nelle regioni che hanno meno di dodici A.S. affiliate con diritto di voto, organo monocratico è il Delegato Regionale. ~~In alternativa alla nomina del Delegato Regionale il C.D.F. può disporre l'accorpamento con altra regione limitrofa.~~

3. Nelle province che abbiano almeno venticinque A.S. affiliate con diritto di voto è istituito il Comitato Provinciale.
4. Il Comitato Provinciale è costituito dai seguenti organi:
 - a) l'Assemblea Provinciale;
 - b) il Consiglio Provinciale;
 - c) il Presidente del Comitato Provinciale.
5. Nelle province che hanno meno di venticinque A.S. affiliate con diritto di voto, organo monocratico è il Delegato Provinciale.
6. Le province di Bolzano, Trento e la Valle d'Aosta svolgono, con autonomia, funzioni analoghe a quelle attribuite ai Comitati Regionali. ~~Su istanza di tutte le società aventi sede nelle province e nella regione suddette il C.D.F. può disporre l'accorpamento tra loro o con regioni limitrofe.~~
7. Gli organi territoriali della F.G.I., ad eccezione delle Assemblee regionale e provinciale, durano in carica quattro anni con scadenza concomitante con gli organi nazionali.
8. Agli organi territoriali regionali può essere attribuita dal C.D.F. autonomia contabile. In tal caso deve essere nominato dal C.D.F. un Revisore dei conti iscritto nel registro dei Revisori contabili.

Art. 29 – Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è composta dalle A.S. aventi diritto di voto con sede nel territorio regionale.
2. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto:
 - a) i componenti degli organi nazionali residenti nella regione;
 - b) il Presidente Regionale, i Componenti del Consiglio Regionale, i Presidenti e Delegati Provinciali;
 - c) i titolari di tessere d'onore residenti nella regione.
3. Per la partecipazione all'Assemblea delle A.S. con diritto di voto,

valgono le norme **che disciplinano l'Assemblea Nazionale**. È ammessa una sola delega per i Comitati Regionali con più di venti Società aventi diritto di voto.

4. L'Assemblea in via ordinaria deve tenersi tra il 1° ottobre del secondo anno ed il 31 marzo del terzo anno del ciclo olimpico e, comunque, prima dell'Assemblea Nazionale ed è **indetta** dal Consiglio Regionale, **e convocata** con atto formale del Presidente Regionale, almeno trenta giorni prima dell'effettuazione, per:

- a) discutere sulla relazione relativa alla gestione federale regionale.

- b) deliberare sugli indirizzi generali e sui programmi tecnici delle discipline praticate.

L'Assemblea per il rinnovo delle cariche elettive deve tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi e comunque almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Nazionale elettiva.

L'Assemblea deve essere convocata in seduta straordinaria:

- a) per deliberare sulle materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Regionale;

- b) per procedere al rinnovo delle cariche elettive quando se ne presenti la necessità nel corso del quadriennio;

- c) nei Comitati Regionali dotati di autonomia **amministrativo contabile** nel caso di parere negativo sul bilancio del revisore dei Conti o nel caso di mancata approvazione del bilancio stesso da parte del C.D.F..

5. Le operazioni della verifica dei poteri sono svolte da una commissione composta da tre componenti – di cui uno con funzioni di Presidente – nominati dal Consiglio Regionale tra i dirigenti di A.S. affiliate con sede nella regione, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.

Le operazioni di scrutinio per le votazioni sono svolte da una commissione composta da tre componenti – di cui uno con funzioni di Presidente – nominati dall'Assemblea, tra i soggetti che non sono candidati alle cariche regionali.

6. Il Presidente, i Consiglieri Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea una A.S. né direttamente né per delega.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme e le disposizioni relative all'Assemblea Nazionale per la parte applicabile.

Art. 30 – Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è composto:

- a) dal Presidente del Comitato Regionale che lo presiede;

- b) **da cinque componenti se il numero delle Società votanti è pari o inferiore a quaranta; da otto componenti se il numero delle Società votanti è superiore a quaranta.**

2. Gli organi di cui al comma 1, sono eletti:

- a) per il Presidente:

- valgono le norme di cui all'art. 15, comma 3, lettera a) e

all'art. 16, commi 2 e 3, in quanto applicabili;

- b) per i componenti del Consiglio Regionale:
- valgono le norme di cui all'art. 15, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a) in quanto applicabili.

Le candidature a **Presidente Regionale e a componente il Consiglio Regionale** devono essere depositate presso la sede del Comitato Regionale almeno quindici giorni precedenti l'elezione.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti precede chi ha maggiore anzianità di cariche federali nazionali e territoriali; in caso di ulteriore parità precede il più anziano di età.

3. Il Consiglio Regionale:

- a) promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali;
- b) coordina l'attività dei Consigli Provinciali e dei Delegati Provinciali, territorialmente di competenza;
- c) predispone programmi di attività per ogni disciplina ginnastica praticata nella regione, in cooperazione con i Comitati e i Delegati Provinciali, verificandone la compatibilità finanziaria e li trasmette alla F.G.I. per l'approvazione e per l'assegnazione dei relativi fondi;
- d) controlla l'esecuzione dei relativi programmi;
- e) applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali federali;
- f) segnala al C.D.F. i nominativi per la nomina dei Delegati Provinciali;
- g) promuove e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e con ogni altro organismo competente in materia sportiva;
- h) nomina:
 - il vicepresidente del Comitato Regionale;
 - il segretario del Comitato Regionale;
 - il/ i direttori tecnici regionali ed i collaboratori;
- i) in caso di autonomia **amministrativo contabile** del Comitato procede annualmente all'approvazione del bilancio da sottoporre all'approvazione del C.D.F.;
- l) assolve agli altri compiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali.

4. Per quanto non contemplato nel presente articolo, valgono le norme riguardanti il C.D.F., in quanto applicabili.

Art. 31 – Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale:

- a) rappresenta la F.G.I. nell'ambito del territorio di competenza;
- b) amministra, unitamente al Consiglio Regionale e secondo specifiche disposizioni del C.D.F., i fondi di spettanza del Comitato Regionale e quelli comunque reperiti a qualsiasi

- titolo;
- c) firma gli atti d'ufficio del Comitato Regionale ~~e ne delega la firma;~~
 - d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale;
 - e) ha la rappresentanza federale negli organismi regionali previsti dalla vigente legislazione e da normative del C.O.N.I.;
 - f) può adottare nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;
 - g) esercita le altre attribuzioni previste dal presente Statuto.
2. In caso di impedimento o di temporanea assenza, il Presidente è sostituito dal vicepresidente, se nominato, o in mancanza dal consigliere più anziano di nomina. In caso di parità dal più anziano di età.
 3. In caso di impedimento non temporaneo o di dimissioni o di decadenza, si applicano le norme di cui all'art. 16, comma 5.

Art. 32 – Il Delegato Regionale

1. Nelle regioni in cui non è istituito il Comitato Regionale, il C.D.F. procede alla nomina, ~~come previsto dall'art. 15, comma 9, lettera g),~~ di un Delegato Regionale **al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato Regionale.**
2. ~~Il Delegato Regionale assume i compiti e le responsabilità in ordine a quanto previsto dall'art. 29, comma 3, per quanto compatibili.~~
Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al C.D.F. le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
2. Il Delegato Regionale rimane in carica per **un periodo massimo di quattro anni legati al quadriennio olimpico o comunque sino alla istituzione del Comitato Regionale.**
3. La decadenza del C.D.F. comporta anche quella del Delegato Regionale.

Art. 33 – L'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale è l'organo territoriale della F.G.I. ed è **costituita dalle A. S.** aventi diritto di voto con sede nel territorio provinciale.
2. A ciascuna A.S. è riconosciuto il solo voto di base per la partecipazione all'Assemblea, con l'esclusione di delega ad altra Società.
3. L'Assemblea per il rinnovo delle cariche deve tenersi entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi e comunque almeno sette giorni prima dell'Assemblea Regionale elettiva.

L'Assemblea deve essere convocata in seduta straordinaria:

- a) per deliberare sulle materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Provinciale;
- b) per procedere al rinnovo delle cariche elettive quando se ne presenti la necessità nel corso del quadriennio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente Provinciale almeno quindici giorni prima dell'effettuazione.

All'Assemblea può assistere un rappresentante del Consiglio Regionale.

Per le operazioni della verifica dei poteri, la cui nomina della Commissione compete al Consiglio Provinciale, e di scrutinio per le votazioni, valgono le norme di cui all'art. 29, comma 5.

4. Il Presidente del Comitato Provinciale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea una A.S. né direttamente né per delega.

Art. 34 – Il Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è composto:
 - a) dal Presidente del Comitato Provinciale che lo presiede;
 - b) da quattro componenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, sono eletti dalle A.S. con sede nel territorio della provincia e la votazione avviene nel seguente ordine:
 - a) il Presidente: risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti;
 - b) i componenti del Consiglio Provinciale: ogni A.S. può esprimere un massimo di preferenze corrispondente agli eleggibili e risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti precede il più anziano di età.
3. Per concorrere alla elezione i candidati devono:
 - a) possedere i requisiti generali di cui all'art. 24, e non essere incorsi in alcuna forma di ineleggibilità ~~o incompatibilità di cui all'art. 24;~~ **previste dallo stesso articolo;**
 - b) depositare presso il Comitato Regionale, almeno sette giorni prima della data di svolgimento della votazione, apposita dichiarazione di candidatura.
4. Il Consiglio Provinciale:
 - a) applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali e regionali;
 - b) promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato Regionale;
 - c) assolve i compiti che gli vengono affidati dal C.D.F. e dal Comitato Regionale.
5. Alle riunioni del Consiglio Provinciale può assistere il Presidente del Comitato Regionale o un suo delegato.
6. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme previste per il Consiglio Regionale in quanto applicabili.

Art. 35 – Il Presidente del Comitato Provinciale

1. Il Presidente del Comitato Provinciale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Provinciale;
 - b) assicura la realizzazione delle iniziative promosse dal Comitato Provinciale;
 - c) firma gli atti d'ufficio del Comitato Provinciale;
 - d) esercita le altre attribuzioni previste dal presente Statuto.
2. In caso di impedimento o di temporanea assenza, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio Provinciale **più anziano di età**. In caso di impedimento non temporaneo, o di dimissioni o di decadenza, **il componente più anziano di età assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 60 giorni per procedere all'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Provinciale.**
~~Il Presidente del Comitato Regionale assume i compiti statutariamente previsti per il vicepresidente vicario dal sopraccitato articolo.~~

Art. 36 – Il Delegato Provinciale

1. Nelle province in cui non è istituito il Comitato Provinciale, il C.D.F. procede alla nomina, ~~come previsto dall'art. 15, comma 9, lettera g)~~ di un Delegato Provinciale **al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, secondo le direttive del Comitato Regionale ed in collaborazione con lo stesso, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato Provinciale.**
Egli ha anche la rappresentanza federale, secondo le direttive ricevute dalla Federazione, negli organismi a livello provinciale previsti dalla vigente legislazione e dalle normative del C.O.N.I..
2. **Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al C.D.F. le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.**
3. Il Delegato Provinciale rimane in carica per **un periodo massimo di quattro anni legati al quadriennio olimpico o comunque sino alla** istituzione del Comitato Provinciale.
La decadenza del C.D.F. comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Art. 37 – Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate da almeno un decimo degli aventi diritto di voto.
2. Il C.D.F., verificata la ritualità della richiesta, indice entro trenta giorni l'Assemblea Nazionale, in sessione straordinaria, da **celebrarsi** entro i successivi trenta giorni.

3. Il C.D.F. può anche indire, su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
4. Nell'ordine del giorno relativo alla convocazione dell'Assemblea di cui trattasi, si devono riportare integralmente le proposte di modifica allo Statuto.
5. Per l'esame delle modifiche allo Statuto è prescritta in prima convocazione la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto che rappresenti almeno i tre quarti di tutti i voti assegnati. Per la loro approvazione è necessario il voto favorevole di un terzo degli aventi diritto di voto che rappresenti la maggioranza di tutti i voti assegnati.
In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quarto degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno i 2/5 di tutti i voti assegnati e per la loro approvazione il voto favorevole di **due terzi** dei voti rappresentati in Assemblea.
6. Le modifiche divengono esecutive solo dopo l'approvazione da parte dei competenti organi, ai sensi di legge.

Art. 38 – Norme integrative

1. Eventuali controversie relative alla interpretazione delle norme statutarie e regolamentari sono, in prima istanza, rimesse al giudizio del C.D.F. e, in seconda istanza, alla Commissione di giustizia di secondo grado.
2. Per tutto quanto non contemplato nello Statuto della F.G.I. e nei conseguenti regolamenti federali, valgono le norme del codice civile, delle leggi speciali in materia e le norme ed i principi fondamentali degli statuti federali emanati dal C.O.N.I..

Art. 39 – Norma transitoria

1. Il computo dei mandati di cui all'art. 10, comma 5, 3^a alinea si effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale e del Presidente del C.O.N.I. **tenutesi** entro il 30 giugno 2005.
2. ~~Nelle Assemblee che si svolgeranno nel 2005 i voti di base e plurimi da assegnare alle A.S. affiliate, ai sensi dell'art. 11 commi 3 e 4, saranno calcolati nella misura prevista dallo stesso articolo sulle attività sportive svolte nell'anno sportivo 2004 ed indicate nel relativo Programma Regolamento con le seguenti equiparazioni:~~
 - ~~1° livello voto di base – attività federali di cui al paragrafo 8.2 del Programma Regolamento 2004~~
 - ~~2° livello voti plurimi – attività ordinaria di cui al paragrafo 8.1 del Programma Regolamento 2004~~
 - ~~3° livello voti plurimi – attività di Alta Specializzazione di cui al paragrafo 8.1 del Programma Regolamento 2004~~

Art. 40 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. e dell'Organo di Governo deputato.

